QUINDICINALE di CONFAGRICOLTURA BOLOGNA

BOLOGNA AGRICOLA INFORMA

PERIODICO DI INFORMAZIONE PER GLI IMPRENDITORI AGRICOLI

Anno XXVIII n° 13 15 Luglio 2021

IN QUESTO NUMERO

1. **Chiusura collettiva Confagricoltura Bologna.**
2. **Assunzioni e dimissioni telematiche nel periodo dall'11 al 20 agosto compresi.**
3. **Denuncia di Infortunio / Comunicazione di Infortunio.**
4. **Servizio di Fatturazione Elettronica nel periodo dall'11 al 20 agosto compresi**.
5. **Bando per la richiesta di contributi finalizzati alla realizzazione di presidi di prevenzione per danni da fauna selvatica alle produzioni vegetali zootecniche, ivi compresi gli allevamenti ittici – anno 2021 - Domande fino al 15 settembre 2021**.
6. **Contributi agricoli – Le aliquote per il 2021.**
7. **Rifinanziamento "Nuova Sabatini" e riapertura "Sportello" Ministero dello Sviluppo Economico**.
8. **DECRETO-LEGGE 30 giugno 2021, n. 99, in G.U. 30.6.2021, n. 155, recante "Misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese".**
9. **Stato idrologico dei fiumi in Emilia-Romagna e divieti di prelievo.**
10. **Decreto riaperture: smart working e permessi di soggiorno.**

*****



1) Chiusura collettiva Confagricoltura Bologna.

A decorrere **da mercoledì 11 agosto e sino a venerdì 20 agosto 2020 compresi**, i nostri uffici osserveranno la chiusura per ferie collettive.
(A. Flora)

*****

2) Assunzioni e dimissioni telematiche nel periodo dall'11 al 20 agosto compresi.

Con la presente comunichiamo alle aziende interessate che, nel periodo di chiusura di Confagricoltura Bologna (dall'11 al 20 agosto compresi), il servizio di assunzioni / dimissioni telematiche di operai ed impiegati agricoli verrà garantito con le seguenti procedure.

Nei giorni dall'**11 al 20 agosto 2020** le richieste dovranno essere inviate **tramite E-mail**: g.fuzzi@confagricolturabologna.it.
Referente sarà il dr. Gianfranco Fuzzi, contattabile al numero 0542/28394, digitando interno 5, dalle ore 8.30 alle ore 13.30.

Si raccomanda, a tutti gli associati, di indicare nella mail un numero di telefono cellulare per eventuali chiarimenti.

Si precisa che per le assunzioni del **13 agosto** e del **16 agosto** le richieste dovranno pervenire **entro le ore 13.30 dell'11 agosto** per consentire l'elaborazione telematica in tempo utile.

Si precisa che per le assunzioni del **20 agosto** e del **23 agosto** le richieste dovranno pervenire **entro le ore 13.30 del 19 agosto** per consentire l'elaborazione telematica in tempo utile.

Restano immutate le tempistiche e le procedure operative per il servizio, con particolare riferimento alla richiesta di assunzioni, che dovranno pervenire all'ufficio almeno due giorni lavorativi prima dell'assunzione stessa.
(A. Flora)

*****

3) Denuncia di Infortunio / Comunicazione di Infortunio.

Con la presente si comunica a tutti gli Associati che, nel periodo di chiusura di Confagricoltura Bologna (dall'11 al 20 agosto compresi), il servizio di Denuncia Telematica / Comunicazioni di infortunio verrà effettuato previo contatto tramite mail da inviarsi al seguente indirizzo e - mail: g.fuzzi@confagricolturabologna.it.
Referente sarà il dr. Gianfranco Fuzzi, contattabile al numero 0542/28394, digitando interno 5, dalle ore 8.30 alle ore 13.30.

Si raccomanda, a tutti gli associati, di indicare nella mail un numero di telefono cellulare per eventuali chiarimenti.
(A. Flora)

*****

4) Servizio di Fatturazione Elettronica nel periodo dall'11 al 20 agosto compresi.

Si avvisano tutti gli Associati che, nel periodo di chiusura di Confagricoltura Bologna (dall'11 al 20 agosto compresi), il servizio di Fatturazione Elettronica (emissione di fattura per conto soci) non verrà effettuato.

Ricordiamo che le aziende hanno 12 giorni di tempo, dall'avvenuta cessione dei prodotti, per emettere fattura elettronica.

Preghiamo, pertanto, gli associati di organizzarsi di conseguenza.
(A. Flora)

*****

5) Bando per la richiesta di contributi finalizzati alla realizzazione di presidi di prevenzione per danni da fauna selvatica alle produzioni vegetali zootecniche, ivi compresi gli allevamenti ittici – anno 2021 - Domande fino al 15 settembre 2021.



Informiamo gli Associati che la Regione Emilia-Romagna ha pubblicato il BANDO PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI PRESIDI DI PREVENZIONE PER ANNI DA FAUNA SELVATICA ALLE PRODUZIONI VEGETALI E ZOOTECNICHE IVI COMPRESI GLI ALLEVAMENTI ITTICI **- ANNO 2021**. **Le domande potranno essere presentate fino al 15 settembre 2021** con le modalità procedurali e la specifica modulistica indicate nel bando. Per questo bando, applicabile su tutto il territorio regionale, la Regione **mette a disposizione € 250.000,00**. Il provvedimento è stato approvato con Delibera di Giunta n° 855 del 09/06/2021.

Per problemi di spazio, si riporta una breve sintesi dei contenuti del bando. Gli Associati eventualmente interessati ad approfondire l'argomento e a presentare la domanda, potranno rivolgersi agli Uffici di Zona.

1. OBIETTIVI

La Regione Emilia-Romagna intende concedere contributi previsti dall'art. 17 della L.R. 8/1994 alle imprese attive nel settore della produzione agricola primaria, al fine di prevenire danni alle produzioni agricole arrecati dalla fauna selvatica appartenente a specie protette, o da specie il cui prelievo venatorio sia vietato anche temporaneamente per ragioni di pubblico interesse, su tutto il territorio regionale o da specie cacciabili nelle Oasi di protezione, nelle Zone di Ripopolamento e cattura, nei Centri Pubblici di produzione della Fauna Selvatica, nelle zone di Rifugio, nei Parchi e nelle Riserve regionali e nelle aree contigue ai Parchi precluse all'esercizio venatorio.
Detti contributi, in base alla specie e agli Istituti faunistici a cui è destinato l'intervento di prevenzione, sono suddivisi nelle seguenti 3 tipologie:
- **contributi per interventi volti alla prevenzione dei danni da animali selvatici protetti** alle produzioni agricole, erogati secondo le condizioni e i criteri previsti dalla deliberazione n. 364/2018, così come modificata dalla deliberazione n. 592/2019, che definisce uno specifico regime di aiuti in materia (SA48094-2017N e SA.53390/2019), in applicazione degli Orientamenti dell'Unione europea per gli **aiuti di Stato** nei settori agricolo e forestale nelle zone rurali 2014 – 2020; **Per "specie protette" si intendono**:
- le specie protette indicate dalle disposizioni comunitarie, ed in particolare dalle Direttive 2009/147/CE sulla conservazione degli uccelli selvatici, 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatica e quelle indicate dalla legge n 157/1992 all'art. 2, comma 1;
- le specie di fauna selvatica viventi stabilmente nei Parchi Regionali ivi comprese le aree contigue nelle quali è precluso l'esercizio dell'attività venatoria e nelle Riserve Naturali di cui alla legge n. 394/1991 sulle Aree Protette, così come recepita nella legge regionale n. 6/2005, nonché nelle zone di protezione di cui all'art. 10, comma 8, lett. a) "Oasi di protezione della fauna", b) "Zone di Ripopolamento e Cattura" limitatamente alle specie non oggetto di ripopolamento e cattura e c) "Centri pubblici di produzione della fauna" della legge n. 157/1992;
- contributi per l'acquisto di sistemi di prevenzione per danni da specie non protette ai sensi delle predette definizioni, da specie cacciabili di cui all'art. 18 della legge statale per le quali il prelievo sia

vietato temporaneamente, da specie oggetto di ripopolamento e cattura nelle ZRC o da cani agli allevamenti zootecnici, erogati in regime de minimis sulla base di quanto previsto dal **Regolamento (UE) n. 1408/2013, così come modificato dal Regolamento (UE) n. 316/2019,** relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che regolamenta gli aiuti ***de minimis*** nel settore agricolo nel **limite massimo di Euro 25.000,00,** quale valore complessivo di aiuti concedibili ad una medesima impresa nell'arco di tre esercizi fiscali;

- contributi per l'acquisto di sistemi di prevenzione dei danni arrecati da uccelli ittiofagi alle imprese attive nel settore dell'acquacoltura, in applicazione del **Regolamento (UE) n. 717/2014** relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che regolamenta gli aiuti ***de minimis*** nel settore della pesca ed acquacoltura nel **limite massimo di Euro 30.000,00,** quale valore complessivo di aiuti concedibili ad una medesima impresa nell'arco di tre esercizi fiscali, come fissato e definito dal DM 19 maggio 2020.

2. BENEFICIARI

Possono richiedere i contributi per la prevenzione dei danni da animali selvatici esclusivamente le piccole e medie imprese attive in Emilia-Romagna nella produzione primaria di prodotti agricoli e che rispettano i requisiti di seguito specificati:

- siano in possesso di partita IVA, fatti salvi i casi di esclusione previsti dalla normativa vigente in materia;
- siano iscritte ai registri della CCIAA, fatti salvi i casi previsti dalla normativa vigente;
- siano iscritte all'Anagrafe Regionale delle Aziende Agricole di cui al RR 17/2003, con posizione debitamente validata;
- siano in regola con i versamenti contributivi, previdenziali e assistenziali;

Non è ammesso il cumulo con altre forme di aiuto per i costi ammissibili ai sensi del presente bando.

3. INTERVENTI AMMISSIBILI

Ai fini del presente bando le tipologie degli interventi di prevenzione per danni arrecati dalla fauna selvatica sono ammissibili limitatamente alle specie e ai territori di seguito indicati:

- specie cacciabili di cui all'art. 18 della legge statale nelle Oasi di protezione, nelle Zone di Ripopolamento e cattura, nei Centri Pubblici di produzione della Fauna Selvatica, nelle zone di Rifugio, nei Parchi e nelle Riserve regionali e nelle aree contigue ai Parchi precluse all'esercizio venatorio;
- specie protette o specie il cui prelievo venatorio sia vietato, anche temporaneamente, per ragioni di pubblico interesse, nell'intero territorio agro-silvo-pastorale.

Sono ammissibili le seguenti tipologie di intervento:

- Creazione di protezioni fisiche con recinzioni perimetrali, recinzioni individuali in rete metallica o shelter in materiale plastico, reti antiuccello;
- Protezione elettrica a bassa intensità;
- Protezione acustica con strumenti ad emissione di onde sonore, di suoni o di ultrasuoni, apparecchi radio;
- Protezioni visive con sagome di predatori anche tridimensionali e gonfiabili, nastri olografici, palloni predator;
- Cani da guardiania.

È comunque previsto il finanziamento di nuovi materiali atti ad ottimizzare dotazioni già presenti in azienda.

La descrizione e le caratteristiche tecniche dei presidi finanziabili, nonché la spesa massima ammessa per l'acquisto sono riportati nell'Allegato A al presente bando.

4. OBBLIGHI E VINCOLI

L'impresa beneficiaria, pena la revoca dell'aiuto, anche se già erogato, deve:

- concludere l'acquisto del presidio di prevenzione ammesso al contributo entro e non oltre il 15 marzo 2022;

- per un periodo vincolativo di cinque anni decorrenti dalla data di acquisizione dei presidi, fatta eccezione per le recinzioni fisse per le quali, in relazione agli adempimenti previsti alla normativa in materia di edilizia, viene richiesto un periodo vincolativo di dieci anni, mantenere in condizioni di efficienza il presidio finanziato che non deve comunque essere distolto dalla sua destinazione d'uso. È consentito l'utilizzo dei presidi in appezzamenti diversi a seconda delle esigenze colturali purché ricadenti nella medesima azienda e, per presidi volti alla prevenzione da specie cacciabili, nella medesima zona di protezione che ha determinato l'assegnazione del punteggio per l'ammissione in graduatoria, fatto salvo il caso in cui tale zona venga revocata dall'Amministrazione competente;
- comunicare alla Regione, entro 30 giorni dal suo verificarsi, ogni circostanza che determini modifiche alle condizioni del presidio oggetto dell'aiuto;
- rispettare le normative vigenti in materia edilizia applicabili per la realizzazione delle recinzioni di tipo fisso, nonché le eventuali normative di settore se previste (es. Autorizzazione Paesaggistica, Nulla Osta dell'Ente Parco, Valutazione d'Incidenza).
- rendersi disponibile a sopralluoghi nel corso del periodo vincolativo da parte di personale autorizzato dalla Regione.

5. DOTAZIONE FINANZIARIA, AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE, ENTITÀ E LIMITI DELL'AIUTO REGIONALE

Al finanziamento delle domande ammesse è destinata la somma di Euro 250.000,00.
La spesa massima ammissibile per ogni singola impresa a copertura dell'acquisto dei presidi di prevenzione è di Euro 2.500,00 mentre la spesa minima è definita in Euro 300,00. Non saranno considerate ammissibili:
- interventi di mera sostituzione;
- interventi realizzati antecedentemente alla data di presentazione della domanda.

Sono inoltre escluse le seguenti categorie di spesa:
- opere di manutenzione ordinaria o riparazioni;
- acquisto di dispositivi di prevenzione usati;
- costi di messa in opera;
- spese tecniche (onorari di professionisti consulenti);
- spese di noleggio attrezzature;
- spese diverse dal mero acquisto di cani da guardiania, quali spese veterinarie, di addestramento o assicurative;
- oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti dai beneficiari per il finanziamento dell'investimento;
- IVA ed altre imposte e tasse.

L'aiuto finanziario sarà concesso sotto forma di contributi in conto capitale e l'intensità massima può corrispondere al 100% delle spese sostenute nel limite massimo della spesa ammissibile corrispondente ad euro 2.500.

Per l'acquisto di sistemi di prevenzione per danni da **specie non protette,** ai sensi delle definizioni di cui al punto 1. secondo alinea, l'importo massimo dell'aiuto non può in ogni caso determinare il superamento del massimale complessivo di contributi erogabili in regime *de minimis* al singolo imprenditore, pari ad Euro 25.000,00, calcolato quale valore complessivo degli aiuti concedibili ed erogabili in regime *de minimis* ad una medesima impresa nell'arco di tre esercizi fiscali, indipendentemente dalla forma degli aiuti o dall'obiettivo da essi perseguito.

Per l'acquisto di sistemi di prevenzione per danni da uccelli ittiofagi agli allevamenti ittici, di cui al punto 1. terzo alinea, l'importo massimo dell'aiuto non può in ogni caso determinare il superamento del massimale complessivo di spesa erogabile al singolo imprenditore pari ad Euro 30.000,00 calcolato quale valore complessivo degli aiuti concedibili ed erogabili in regime *de minimis* ad una medesima impresa nell'arco di tre esercizi fiscali, indipendentemente dalla forma degli aiuti o dall'obiettivo da essi perseguito.

6. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DA PARTE DELLE IMPRESE

L'istanza, in carta semplice, compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal soggetto richiedente deve essere presentata al Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca regionale con sede nel territorio nel quale si effettua l'investimento di prevenzione ovvero la parte prevalente dello stesso. Le istanze, redatte secondo il fac-simile di cui all'Allegato B al presente bando, **devono pervenire ai sopracitati Servizi Territoriali agli indirizzi di cui all'Allegato C entro il 15 settembre 2021** con le seguenti modalità alternative**:**

- mediante consegna a mano al Servizio Territoriale di riferimento entro le ore 12 del giorno 15 settembre 2021;
- tramite posta unicamente a mezzo raccomandata A.R.;
- mediante posta certificata da un indirizzo di posta certificata del beneficiario all'indirizzo istituzionale del Servizio Territoriale di riferimento.

In caso di trasmissione per mezzo raccomandata AR per la verifica del rispetto del termine ultimo farà fede la data del timbro postale di spedizione. L'istanza deve essere corredata da copia fotostatica di un documento di identità valido del sottoscrittore. **La mancata presentazione della domanda completa di tutte le informazioni richieste entro il termine perentorio sopra previsto comporta l'impossibilità di accesso agli aiuti del presente bando**.

7. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE, CRITERI DI PRIORITÀ, APPROVAZIONE GRADUATORIA E CONCESSIONE DELL'AIUTO

La competenza all'istruttoria delle domande presentate a valere sul presente bando spetta ai Servizi Territoriali Agricoltura, Caccia e Pesca regionali i quali effettueranno l'istruttoria finalizzata ad accertare che l'impresa richiedente sia in possesso di tutti i requisiti richiesti, ivi compresa la regolarità contributiva, ed i controlli su tutte le dichiarazioni rese e la documentazione prodotta nonché l'ammissibilità dei presidi di prevenzione proposti richiedendo eventuali chiarimenti necessari al perfezionamento dell'istruttoria. Il beneficiario dovrà dare riscontro alla richiesta entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Servizio competente, pena la decadenza della domanda. Integrazioni ed elementi aggiuntivi ai fini dell'attribuzione dei punteggi, prodotti successivamente alla presentazione della domanda, non saranno presi in considerazione ai fini della valutazione. Il Servizio Territoriale, sulla base delle dichiarazioni fornite nel fascicolo aziendale provvederà alle verifiche collegate alla disciplina antimafia acquisendo la comunicazione antimafia ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. n. 159/2011. Ai fini della formazione della graduatoria le domande ritenute ammissibili a seguito della verifica del rispetto delle condizioni di accesso fissate nel presente bando verranno ordinate in base ai punteggi di seguito indicati:

- Prevenzione per danni da specie protette da Direttive comunitarie o dalla legge n. 157/1992 5 punti
- Intervento effettuato in Parchi regionali, Aree contigue ai Parchi precluse all'esercizio dell'attività venatoria, Riserve Naturali o Oasi di Protezione della Fauna Centri Pubblici di produzione della fauna, Zone di Ripopolamento e Cattura 4 punti
- Intervento effettuato in Rete Natura 2000 3 punti
- Intervento effettuato in Zone di Rifugio 2 punti

Affinché l'intervento venga considerato effettuato nelle diverse zone di protezione di cui sopra è necessario che l'appezzamento oggetto di prevenzione vi ricada per una percentuale non inferiore al 70%. I punteggi non possono essere cumulati.

A parità di punteggio le domande verranno ordinate applicando quale criterio di precedenza il valore economico della produzione oggetto di protezione come di seguito indicato: Allevamenti zootecnici- Frutteti e vigneti in allevamento e colture orticole- Allevamenti ittici- Seminativi. In caso di ulteriore parità verrà attribuita la precedenza al richiedente con minor età. A conclusione dell'attività istruttoria, i Servizi Territoriali competenti per territorio provvedono ad assumere uno specifico atto formale nel quale sono indicate le istanze ammissibili con annessa quantificazione della spesa ammissibile e del corrispondente contributo concedibile, con indicazione dei punteggi di priorità e delle precedenze

nonché del numero e data dell'acquisizione a protocollo del DURC e della relativa scadenza di validità, tipologia e localizzazione georiferita dell'intervento.
Il Responsabile del procedimento per la fase di approvazione della graduatoria e della concessione e liquidazione degli aiuti è il Responsabile del Servizio Attività FaunisticoVenatorie e Pesca, della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca - Regione Emilia Romagna, Viale della Fiera 8, 40127 Bologna. I responsabili di procedimento dei Servizi Territoriali sono riportati nell'Allegato C.

8. RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il beneficiario dovrà provvedere all'acquisto dei presidi di prevenzione ammessi a contributo entro il 15 marzo 2022 pena la revoca dell'aiuto. Saranno considerate eleggibili all'aiuto le spese sostenute dal beneficiario: successivamente alla presentazione della domanda di aiuto, supportate da titoli di spesa regolarmente quietanzati.

Pena la revoca dell'aiuto concesso, la domanda di liquidazione dovrà essere trasmessa dall'impresa beneficiaria al Servizio Territoriale competente per territorio entro 30 giorni dalla data di acquisto. Esclusivamente per le protezioni meccaniche o elettrificate perimetrali la domanda di liquidazione dovrà essere presentata entro 30 giorni dalla data di messa in opera indicata in sede di domanda di aiuto - che in ogni caso dovrà essere effettuata entro il mese di giugno 2022, pena la revoca dell'aiuto, fermo restando che l'acquisto dovrà comunque avvenire entro il 15 marzo 2022.
La domanda di liquidazione dell'aiuto dovrà essere corredata della seguente documentazione: copia delle fatture elettroniche di acquisto; copia della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento secondo le modalità sotto definite; documentazione riferita alle autorizzazioni ottenute per la messa in opera degli interventi; eventuale dimostrazione della titolarità dell'azienda per il periodo legato al vincolo di destinazione qualora in sede di domanda di aiuto fosse stato inferiore alla durata richiesta dall'intervento.
Saranno considerate ammissibili esclusivamente le spese pagate con utilizzo di conti correnti bancari o postali, restando vietato l'impiego del contante.
Il Servizio Territoriale competente effettuerà l'istruttoria finalizzata alla liquidazione degli aiuti ed entro 60 giorni dal ricevimento della domanda di liquidazione esperirà le verifiche finali.

9. VERIFICHE E CONTROLLI

Il Servizio Territoriale competente per territorio potrà effettuare in ogni momento verifiche e controlli circa il mantenimento dei requisiti ed il rispetto degli obblighi e vincoli fissati con il presente bando.
(G. Guerrini)

*****

6) Contributi agricoli – Le aliquote per il 2021.

Con circolare n° 91 del 30/06/2021, la Direzione Centrale Entrate dell'INPS ha pubblicato le tabelle contributive per i coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali – IAP per l'anno 2021.

Contribuzione IVS.
Il calcolo dei contributi I.V.S., dovuti dai lavoratori autonomi dell'agricoltura, come noto, si basa sulla classificazione delle aziende nelle quattro fasce di reddito convenzionale.
Ciascuna azienda è inclusa annualmente nella fascia di reddito convenzionale corrispondente al reddito agrario dei terreni condotti e/o a quello determinato dall'allevamento degli animali.
La contribuzione INPS dovuta è determinata sulla base del reddito medio convenzionale, stabilito annualmente con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Tale reddito medio, per l'anno

2021, è fissato in **Euro 59,66**. L'aliquota INPS da applicare è, per tutte le zone e fasce, pari al 24% (dal 2018). L'importo del contributo addizionale IVS è pari ad **€ 0,68** a giornata e per n° 156 giornate annue.

Contribuzione di maternità.
Per il 2021 il contributo annuo di maternità (indennità giornaliera di gravidanza o puerperio) è invariato e stabilito nella misura di € 7,49, per ciascuna unità attiva iscritta alla gestione INPS.

Contribuzione INAIL.
Il contributo, dovuto per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per l'anno 2021, resta fissato nella misura capitaria annua di:
€ 768,50 (per le zone normali)
€ 532,18 (per i territori montani e le zone svantaggiate).
Con decreto ministeriale (del 23 marzo 2021) è stata fissata la riduzione dei contributi infortunistici nella misura del 16,36%; la predetta riduzione si applica agli elenchi di aziende individuate e trasmesse dall'INAIL. Tale riduzione non riguarda le figure I.A.P. poiché non soggette alla assicurazione INAIL.

Modalità di pagamento.
La riscossione dei contributi INPS come è noto non avviene più tramite l'invio da parte dell'INPS della relativa modulistica; gli interessati dovranno viceversa trarre quanto occorrente dal sito dell'Istituto (www.inps.it); in specie il titolare del nucleo coltivatore diretto/coloni mezzadri e l'imprenditore agricolo professionale in possesso di P.I.N. potranno stampare dal proprio cassetto previdenziale la delega di pagamento F24, accedendo ai servizi on-line a disposizione per l'utenza del "Cassetto Previdenziale Autonomi Agricoli", selezionando la voce 'Modelli F24 – Lavoratori Autonomi Agricoli'. I termini di scadenza delle 4 rate previste per il pagamento sono il 16 luglio 2021, il 16 settembre 2021, il 16 novembre 2021 e il 17 gennaio 2022.

Gli imprenditori agricoli professionali (IAP) sono tenuti unicamente al pagamento dei contributi per l'assicurazione contro l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e al pagamento dei contributi per gravidanza e puerperio, con esclusione della quota annua per l'assicurazione INAIL.
La circolare odierna richiama la precedente nota INPS, del 23 marzo 2021 (circolare n. 47), in ordine all'esonero contributivo, previsto per tutto il 2021, per gli autonomi agricoli neoiscritti con età inferiore a 40 anni.

Pubblichiamo le tavole riassuntive.

CD/CM

IMPORTO ANNUO DEI CONTRIBUTI DOVUTI DAI COLTIVATORI DIRETTI, COLONI, MEZZADRI **ANNO 2021** Zone normali	
	CD/CM
FASCIA 1	€ 3.115,74
FASCIA 2	€ 3.860,30
FASCIA 3	€ 4.604,85
FASCIA 4	€ 5.349,41

IMPORTO ANNUO DEI CONTRIBUTI DOVUTI DAI COLTIVATORI DIRETTI, COLONI, MEZZADRI **ANNO 2021** Territori montani e zone svantaggiate	
	CD/CM
FASCIA 1	€ 2.879,42
FASCIA 2	€ 3.623,98
FASCIA 3	€ 4.368,53
FASCIA 4	€ 5.113,09

IMPORTO ANNUO DEI CONTRIBUTI DOVUTI DAI COLTIVATORI DIRETTI, COLONI, MEZZADRI **ANNO 2021** Ultrasessantacinquenni pensionati – Zone normali	
	CD/CM
FASCIA 1	€ 1.945,87
FASCIA 2	€ 2.318,14
FASCIA 3	€ 2.690,42
FASCIA 4	€ 3.062,70

IMPORTO ANNUO DEI CONTRIBUTI DOVUTI DAI COLTIVATORI DIRETTI, COLONI, MEZZADRI **ANNO 2021** Ultrasessantacinquenni pensionati - Territori montani e zone svantaggiate	
	CD/CM
FASCIA 1	€ 1.709,55
FASCIA 2	€ 2.081,82
FASCIA 3	€ 2.454,10
FASCIA 4	€ 2.826,38

IAP

IMPORTO ANNUO DEI CONTRIBUTI DOVUTI DAGLI IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI **ANNO 2021**	
	IAP
FASCIA 1	€ 2.347,24
FASCIA 2	€ 3.091,80
FASCIA 3	€ 3.836,35
FASCIA 4	€ 4.580,91

IMPORTO ANNUO DEI CONTRIBUTI DOVUTI DAGLI IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI **ANNO 2021** Ultrasessantacinquenni pensionati	
	IAP
FASCIA 1	€ 1.177,37
FASCIA 2	€ 1.549,64
FASCIA 3	€ 1.921,92
FASCIA 4	€ 2.294,20

(M. Mazzanti)

*****

7) Rifinanziamento "Nuova Sabatini" e riapertura "Sportello" Ministero dello Sviluppo Economico.

Si segnala che con il decreto direttoriale 2 luglio 2021 è stata disposta la riapertura dello sportello per la **presentazione delle domande di accesso ai contributi "Nuova Sabatini"**, grazie allo stanziamento di nuove risorse finanziarie, pari a 425 milioni di euro, disposto dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 30 giugno 2021, n. 99.

Un risultato fortemente voluto da Confagricoltura, che ha seguito tutte le fasi, partecipando attivamente alla predisposizione dell'emendamento e ad una forte attività di Lobby, esortando il Governo a rifinanziare la misura in seguito allo stop nel "DL sostegni bis". Il rifinanziamento assicurerà quindi continuità agli investimenti produttivi delle PMI anche agricole per l'acquisto di beni strumentali.

Il rifinanziamento assicurerà - quindi - continuità agli investimenti produttivi delle PMI anche agricole per l'acquisto di beni strumentali.

Più precisamente, a fronte del nuovo stanziamento di risorse finanziarie, con il decreto direttoriale del MISE (2 luglio 2021) è previsto che:

- le domande di cui alla disposizione normativa sopra citata (art. 5, commi 1 e 2) possono essere oggetto di richieste di prenotazione, presentate dalle banche o dagli intermediari finanziari, a partire dal mese di agosto 2021;
- le domande trasmesse dalle imprese alle banche/ intermediari finanziari entro il 2 giugno 2021 (data di chiusura dello sportello) e non incluse in una richiesta di prenotazione delle risorse già inviata dalle medesime banche/intermediari finanziari al Ministero dello Sviluppo Economico possono essere oggetto di prenotazione, da parte dei medesimi istituti, a partire dal 1° agosto 2021.
- le domande di agevolazione presentate dalle imprese alle banche o agli intermediari finanziari in data antecedente al 2 giugno 2021, successivamente trasmesse al MISE entro il 7 giugno 2021 e non accolte per esaurimento delle risorse disponibili sono soddisfatte in via prioritaria con le nuove risorse di cui alla disposizione normativa in commento (art. 5 comma 2).
- le domande di agevolazione presentate dalle imprese alle banche o agli intermediari finanziari a partire dal 2 giugno 2021 e sino al 1luglio 2021, sono considerate irricevibili.

La misura in parola mira inoltre ad **accelerare i processi di erogazione dei contributi agli investimenti in un'ottica di semplificazione**.

Nello specifico, la disposizione normativa ex art. 5, comma 1, D.L. 99/2021 stabilisce che con riferimento alle domande di agevolazione trasmesse in data antecedente al 1° gennaio 2021, per le quali sia stata già erogata in favore delle PMI beneficiarie almeno la prima quota di contributo, il Ministero dello Sviluppo Economico può procedere ad erogare le successive quote spettanti in un'unica soluzione, anche se non espressamente richieste dalle imprese beneficiarie.

Al riguardo si ricorda che il processo di semplificazione dell'attuale quadro normativo e operativo della misura è stato già avviato con l'entrata in vigore della Legge di bilancio 2021 prevedendo l'erogazione del contributo in un'unica soluzione (rispetto alla iniziale regola di erogazione in sei quote annuali) indipendentemente dall'importo del finanziamento.

La previsione di ulteriori procedure volte ad accelerare l'erogazione dei contributi, come quella introdotta da ultimo (art. 5, comma 1 sopra citato), costituisce un importante intervento semplificativo sia in termini di efficienza, efficacia ed economicità nella gestione dello strumento agevolativo, sia per le imprese beneficiarie che potranno introitare l'intero contributo in un'unica soluzione.

I nostri uffici di zona sono a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione in merito.

(A. Flora)

*****

8) DECRETO-LEGGE 30 giugno 2021, n. 99, in G.U. 30.6.2021, n. 155, recante "Misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese".

Il **Consiglio dei Ministri** ha recentemente approvato un decreto-legge con il quale vengono introdotte misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese. Vediamo in concreto le principali misure:

- il decreto rifinanzia, con 300 milioni di euro per il 2021, la "Sabatini" onde favorire gli investimenti produttivi delle piccole e medie aziende, in particolare per l'acquisto di beni strumentali;

- allo scopo di incrementare l'uso delle cosiddette monete elettroniche con il fine del contrasto all'evasione fiscale è incentivato l'impiego di POS collegati a registratori di cassa; previsti in concreto crediti d'imposta per l'acquisto, il noleggio e l'uso dei dispositivi e l'annullamento delle commissioni da pagare in relazione all'uso delle monete elettroniche per le transazioni e gli acquisti; correlativamente il decreto cancella per il secondo semestre 2021 (tecnicamente sospende, ma è ipocrisia politica) il costoso (e fallimentare) programma cashback; da osservare come i risparmi derivanti verranno destinati al finanziamento delle implementande misure di riforma in materia di ammortizzatori sociali;

- rinvio per le cartelle esattoriali e degli avvisi esecutivi tributari e non; previsti interventi (finanziati con oltre miliardo di euro) per attenuare l'aumento delle tariffe elettriche a fronte dell'incremento dei costi delle materie prime per il trimestre luglio-settembre 2021;

- in materia di lavoro, il decreto legge introduce (e risolve si spera definitivamente la questione) la proroga al 31 ottobre del divieto di licenziamento nel settore della moda e del tessile allargato (codici ATECO 13, 14, 15); superato quindi, a partire dal primo luglio 2021, il previgente e generalizzato divieto di licenziamento; per temperare e graduare eventuali problematiche sociali, il decreto prevede la possibilità per le aziende che non possano più fruire della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, di usare, in deroga, ulteriori 13 settimane fino al 31 dicembre 2021 e ciò senza dover corrispondere il contributo addizionale, in caso di adesione alla cassa e per tutto il tempo di fruizione resta il divieto di licenziare; per inciso tra le parti sociali in sede governativa è stato siglato un Avviso Comune contenente l' impegno, dei sindacati e delle organizzazioni datoriali, teso a raccomandare, alle aziende in difficoltà, in alternativa licenziamenti l'utilizzazione di tutti gli ammortizzatori sociali appena previsti od ancora fruibili sulla base delle previgenti norme emanate in emergenza COVID;

- il decreto prevede ancora, in tema previdenziale, l'istituzione di un Fondo per il finanziamento delle attività di formazione dei lavoratori in Cassa integrazione guadagni (CIG) e Nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASPI);

- previsto ancora la proroga del "prestito ponte" già assegnato ad Alitalia.

(M. Mazzanti)

*****



9) Stato idrologico dei fiumi in Emilia-Romagna e divieti di prelievo.
IN VIGORE DAL 7 LUGLIO FINO AL 30 OTTOBRE 2021

Informiamo che dal 7 luglio 2021, è in vigore il nuovo sistema di gestione dei divieti di prelievo dai corpi idrici demaniali che, con la stagione estiva, incorrono nella diminuzione di disponibilità di acqua.

Il nuovo sistema individua i bacini dove il prelievo è vietato e quelli dove il prelievo è consentito rappresentandoli graficamente attraverso l'aggiornamento e la pubblicazione di mappe con evidenziate in rosso le aree nelle quali è in atto il divieto di prelievo dal corpo idrico, in verde le aree nelle quali si può prelevare liberamente, in giallo le aree in cui il deflusso è in prossimità al **Deflusso minimo vitale** (DMV). Gli aggiornamenti vengono effettuati 2 volte alla settimana, nelle giornate di **lunedì** e **giovedì** dalle ore 19. I divieti di prelievo entrano in vigore dal giorno successivo all'aggiornamento e restano validi fino a diversa indicazione.

Il divieto ha efficacia per i titolari di concessione di derivazione, di autorizzazione provvisoria e per coloro che abbiano presentato un'istanza legittima di prelievo, ai sensi della normativa vigente.

Si ricorda che il prelievo, qualora vietato, costituisce prelievo abusivo ed è quindi soggetto alle sanzioni. Possono essere richieste alla Regione Emilia-Romagna deroghe alla sospensione del prelievo.

Il divieto non riguarda gli attingimenti dai canali di competenza dei Consorzi di Bonifica anche in caso questi rientrino nella zona rossa.
(S. Santoni)

*****

10) Decreto riaperture: smart working e permessi di soggiorno.



Pubblicata in G.U. (n. 146 del 21 giugno 2021) la legge di conversione del D.L. 22 aprile 2021 n. 52, cosiddetto "decreto riaperture" (legge 17 giugno 2021 n. 87); interessanti, dal punto di vista laburistico, due norme, la prima (art. 11) in tema di lavoro agile e la seconda (art. 11 ter) in materia di validità dei permessi di soggiorno.

In specie, infatti, con la norma in esame ha prorogato al 31 dicembre 2021 la vigenza le disposizioni (già previste

dall'art. 90 della legge n. 77/2020, commi 3 e 4) derogatorie rispetto alle regole sancite in via ordinaria dalla legge n. 81/2017. Sono quindi ancora applicabili sino al prossimo dicembre i pregressi adempimenti semplificati:

- comunicazione al Ministero del Lavoro;
- possibilità di disporre lo smart working in carenza di accordi individuali;
- adempimento degli obblighi informativi in tema di salute e sicurezza utilizzando la via telematica, ricorrendo anche alla documentazione INAIL fruibile on line.

Non è viceversa stata riconfermata la agevolazione in precedenza prevista per i lavoratori fragili (cioè i soggetti più esposti al rischio di contagio COVID-19 per età, immunodepressione, patologie oncologiche, terapie salvavita, comorbilità).

La seconda norma in commento prevede la proroga fino al 31 luglio 2021 del termine di validità dei permessi di soggiorno e dei diversi titoli legittimanti previsti dalla sanatoria "Bellanova" (art. 103, D.L. n. 18/2020, conv. in L. n. 27/2020), già scaduti al 31 agosto 2020 e più volte successivamente prorogati; la norma prevede poi la facoltà, per i soggetti interessati, di inoltrare una apposita istanza tesa al rinnovo dei permessi e titoli citati, stabilendo un correlativo obbligo di disamina (con il criterio della progressività), da parte degli uffici competenti, dei relativi procedimenti.

La nuova proroga è relativa:

- i permessi di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, stagionale, autonomo, familiare, di studio;
- i termini per la conversione dei permessi di soggiorno da studio a lavoro subordinato e da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale;
- la validità dei nulla osta per lavoro stagionale, anche pluriennali;
- la validità dei nulla osta per il ricongiungimento familiare.

(M. Mazzanti)

Spedizione in abbonamento postale
D.L. 353/2003 Conv. In L. 27/02/04
n. 46 art. 1, comma 2

Reg. Canc. Tribunale di Bologna
n. 6240 del 04/01/1994

Direttore Responsabile Massimo Mazzanti
Redazione Maria-Stefania Devescovi
Editrice
Confagricoltura Bologna - Unione Prov. Agricoltori
Via Tosarelli, n. 155 - 40055 Villanova di Castenaso (BO)
Tel. 051.78.39.19 Fax. 051.78.39.00

Questa testata è associata a
USPI
Unione Stampa Periodica Italiana

Consultabile sul nostro sito: **www.confagricoltura.org/bologna/**